

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4225

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 gennaio 2017 (v. stampato Senato n. 2186)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 gennaio 2017*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.708 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE
IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele (di seguito denominati "Parti"):

riconoscendo il reciproco interesse a cooperare al fine di proteggere dalle minacce i propri popoli, beni ed interessi, contrastando la criminalità in genere al fine di garantire la sicurezza pubblica;

consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalità organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori di droghe, colpiscono in modo considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza, che l'ordine pubblico che il benessere e l'incolumità fisica dei propri cittadini;

desiderosi di agevolare e sviluppare la cooperazione fra di loro, anche attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze, informazioni e tecnologie;

hanno convenuto il presente Accordo in tema di pubblica sicurezza.

Articolo 1
Autorità competenti

Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti:

- per il Governo della Repubblica Italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- per il Governo dello Stato di Israele: il Ministero della Pubblica Sicurezza.



Articolo 2
Ambiti della cooperazione

Le Autorità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle competenze dei propri Organi, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:

- a) la criminalità organizzata transnazionale;
- b) la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
- c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;
- e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni di valore storico e culturale;
- f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
- g) la criminalità informatica;
- h) il terrorismo.

Articolo 3
Forme di cooperazione

Le Autorità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all'articolo 2, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità:

- a) scambio delle informazioni su:
 - i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
 - i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;
 - gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
 - i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone;



- i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
 - i reati economici, il riciclaggio, l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
 - la formazione e l'aggiornamento professionale;
- b) scambio di esperienze relative:
- alla gestione dell'ordine pubblico in occasione di grandi eventi e manifestazioni di massa;
 - ai metodi adottati nella prevenzione della criminalità;
 - ai metodi scientifici e agli strumenti tecnologici applicati nel settore della pubblica sicurezza;
 - alle unità artificieri, ai metodi e alle tecnologie impiegate nell'individuazione di ordigni e materiali esplosivi;
 - ai sistemi adottati per la protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili;
 - alle tecniche, ai sistemi e alle metodologie applicate nel settore della polizia scientifica;
 - all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti;
 - alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
- c) adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;
- d) svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio dei dati sui soggetti sospettati di essere implicati in attività criminali come previsto nell'articolo 2 dell'Accordo - e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti su entrambi i territori.

Articolo 4

Richieste di assistenza

1. Nell'ambito del presente Accordo, le Autorità delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta. L'Autorità richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.



2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette giorni. Le richieste di assistenza contengono:
 - il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - informazioni dettagliate sul caso;
 - lo scopo e i motivi della richiesta;
 - una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
3. L'Autorità richiedente sarà informata entro un ragionevole periodo di tempo di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
4. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità richiesta, quest'ultima provvede a comunicarlo entro un ragionevole periodo di tempo all'Autorità richiedente e ad inoltrare l'istanza all'Autorità competente.
5. L'Autorità richiesta può chiedere tutte le informazioni necessarie all'adeguata esecuzione della richiesta.
6. L'Autorità richiesta informa al più presto l'Autorità richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.
7. La richiesta può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol e tali richieste verranno attuate in conformità alle regole e procedure Interpol.

Articolo 5

Rifiuto di assistenza

1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata in tutto o in parte se l'Autorità competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione potrebbe compromettere la sovranità, la sicurezza interna, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali.
2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l'Autorità competente investita dell'istanza può consultarsi con l'Autorità richiedente al fine di stabilire se tale assistenza può essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora



l'Autorità richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'Autorità richiesta dovrà ottemperare a dette condizioni.

3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza è comunicata per iscritto all'Autorità richiedente.

Articolo 6

Assistenza spontanea

Le Autorità competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili. In tale caso, i motivi per cui vengono trasmessi i dati sono specificati dalla Parte trasmittente.

Articolo 7

Protezione dei testimoni

1. Le Autorità competenti delle Parti cooperano, in base al diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari (qui di seguito «persone da proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché alla loro accoglienza e assistenza.
2. Un'intesa *ad hoc* tra le Autorità competenti delle Parti disciplinerà in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere.
3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone si applica il diritto della Parte richiesta.
4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui la Parte richiedente ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri dell'impiego del personale impegnato nell'attività di protezione. Le indicazioni previste dal presente comma saranno definite attraverso un'intesa *ad hoc* tra le Autorità competenti delle Parti.
5. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente in un



tempo ragionevole e per iscritto. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.

6. La denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità dell'ammissione delle persone sottoposte a protezione in entrambe le Parti sulla base di una decisione assunta prima della denuncia dell'Accordo.

Articolo 8

Protezione dei dati

1. Ai sensi del presente Accordo, per "dati personali" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
2. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo, conforme a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dalla diffusione o dall'alterazione accidentali, dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali e le altre informazioni sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati inviati, ovvero se trasmesse a seguito di richiesta di assistenza, tali informazioni verranno utilizzate soltanto per le finalità menzionate nella richiesta, e in conformità con le condizioni stabilite dalla Parte che le ha fornite.
4. I dati personali vengono trasmessi in virtù del presente Accordo unicamente per gli scopi di polizia e menzionati nell'articolo 3 lettera a), ovvero ai fini della protezione dei testimoni.
5. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
6. La Parte che ha trasmesso i dati assicura che essi sono precisi, completi e aggiornati, nonché adeguati e pertinenti allo scopo per cui sono stati trasmessi.
7. Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente conformemente al presente Accordo, non possono essere utilizzati per finalità

- diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell'Autorità competente che li ha forniti.
8. I dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo non possono essere trasmessi ad organismi o Paesi terzi.
 9. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se l'acquisizione o l'ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
 10. Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati.
 11. Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono inesatti o inattendibili, ciascuna Parte che tratta i dati adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.

Articolo 9 *Gruppo di lavoro*

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro Congiunto (di seguito definito "GLC") che procederà, tra l'altro, a:
 - valutare lo stato di attuazione del presente Accordo;
 - discutere settori e fasi di cooperazione futuri;
 - sviluppare ed approvare programmi di cooperazione;
 - concordare scambi di delegazioni;
 - esercitare il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.
2. Il GLC può istituire, su base permanente o temporanea, sulla base di quanto convenuto dalle Parti, sotto-comitati sui diversi aspetti della cooperazione.
3. Il GLC si riunisce periodicamente, a turno a Roma e a Gerusalemme, sulla base di quanto convenuto dalle Parti.



Articolo 10

Distacco di esperti per la sicurezza

Le Autorità competenti delle Parti possono decidere di distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento, al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per quanto attiene allo scambio di informazioni e all'adempimento di richieste di assistenza.

Articolo 11

Applicazione dell'Accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici.
2. Le Autorità competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo.

Articolo 12

Costi

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi degli artt. 4 e 6 del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Articolo 13

Lingua

Ai fini della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Autorità competenti delle Parti usano la lingua inglese.



Articolo 14

Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversia circa l'interpretazione dell'Accordo o l'esecuzione dei suoi termini, le Autorità competenti delle Parti compiono ogni ragionevole sforzo per giungere ad una composizione amichevole attraverso il GLC e, in caso di mancato raggiungimento di tale composizione, tramite i canali diplomatici.
2. Durante la composizione della controversia entrambe le Parti continuano ad adempiere a tutti i propri impegni ai sensi del presente Accordo.

Articolo 15

Durata, entrata in vigore, modifica, denuncia e sospensione

1. Il presente Accordo ha durata illimitata.
2. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. L'Accordo può essere modificato con il reciproco consenso delle Parti, per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al precedente comma 2.
4. L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica.
5. Ogni Parte ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'attuazione del presente Accordo, in tutto o in parte, se tale provvedimento risulta necessario per garantire la sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, oppure la sicurezza e la salute dei suoi cittadini. Le Parti si comunicano reciprocamente e con tempestività, per via diplomatica, l'adozione o la revoca di una tale misura. La sospensione dell'attuazione del presente Accordo e la relativa revoca acquisiscono efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della notifica.
6. In seguito alla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce quello tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele sulla Cooperazione nel contrasto del Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, il Terrorismo ed altri Reati Gravi, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme.



In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, inglese e ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti il testo in lingua inglese prevarrà.

Fatto a Roma il giorno 2 del mese di dicembre dell'anno 2013, che corrisponde al giorno 29 del mese Kislev dell'anno 5774 del calendario ebraico.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ANGELINO ALFANO



PER IL GOVERNO DELLO
STATO DI ISRAELE

IL MINISTRO DELLA SICUREZZA
PUBBLICA

YITZHAK AHARONOVITZ

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL
ON PUBLIC SECURITY MATTERS**

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as "Parties"):

Acknowledging their mutual interest to cooperate in order to protect their peoples, goods and interests from threats by countering crime in general for the purpose of ensuring public security;

Aware of the fact that criminal phenomena linked to organized crime, illegal migration, human trafficking, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and drug precursors considerably affect both States, thus jeopardizing security and public order as well as the welfare and physical safety of their citizens;

Wishing to facilitate and develop cooperation between them, also by exchanging knowledge, experiences, information and technologies;

Have agreed on this public security matters Agreement.

Article 1

Competent Authorities

The competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

- for the Government of the Italian Republic: the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
- for the Government of the State of Israel: the Ministry of Public Security.



Article 2
Areas of cooperation

The Authorities under article 1 of this Agreement shall - in conformity with their national legislation and in the framework of the competences of their bodies, in the respect of the international obligations as well as of those deriving from EU membership, cooperate in order to prevent and suppress crime in its various forms and, in particular, to counter:

- a) transnational organized crime;
- b) illicit production of and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
- c) illicit trade in arms, ammunitions and explosives;
- d) illegal migration, human smuggling and trafficking in persons;
- e) crimes against property, including the protection of historical and cultural heritage;
- f) economic crimes and money laundering, also for the purpose of locating illicit assets;
- g) computer crime;
- h) terrorism.

Article 3
Manner of cooperation

The Authorities under article 1 of this Agreement shall - in order to give effect to the provisions of article 2 - cooperate, in particular by:

- a) exchanging information on:
 - crimes, criminals, criminal organizations, their *modus operandi*, structures and contacts;
 - kinds of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, places and methods of production, channels and means used by drug traffickers, drug concealment techniques, as well as methods of anti-drug checks at the borders and use of new technical means, including training and use of anti-drug canine units;
 - legislative and scientific tools to combat crime, including information on criminal threat analysis;



- methods used to counter illegal migration, human smuggling and trafficking in persons;
 - passports and other travel documents, visas, entry and exit stamps, in order to detect forged documents;
 - economic crimes, money laundering, detection, location and tracing of illicit assets, as well as crime's infiltration in companies participating in public tenders;
 - professional training and refresher training;
- b) exchange of experiences on the:
- management of public order on the occasion of major events and mass demonstrations;
 - crime prevention methods;
 - scientific methods and technological tools applied in the public security sector;
 - bomb disposal units, methods and technologies used to detect exploding devices and materials;
 - systems adopted to protect sensitive infrastructures and targets;
 - techniques, systems and methodologies applied in the field of police forensic science;
 - enforcement of the respective regulations on seizure and confiscation of illicit proceeds;
 - best practices used to monitor crime's infiltration in the companies participating in public tenders;
- c) adoption of measures – in conformity with the respective domestic legislation – to counter illicit trade in narcotic drugs, psychotropic substances and other goods, including cross-border controlled deliveries and undercover operations;
- d) carrying out of joint operations to support info-investigative initiatives as well as exchange of data on persons suspected to be involved in criminal activities as stipulated in article 2 to the Agreement, and criminal organizations of mutual interest or operating on both territories.

Article 4

Requests for assistance

1. The Authorities of the Parties shall, in the framework of this Agreement, assist each other upon request. The requested authority shall adopt all the measures necessary to ensure a prompt and full execution of the requests.



2. Requests for assistance shall be made in writing. In cases of emergency, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing within seven days. Requests for assistance shall contain:
 - the name of the agency of the Party which applies for assistance and the name of the agency of the Party to which application for assistance has been made;
 - details of the case;
 - the purpose of and grounds for the request;
 - a description of the assistance requested;
 - any other information which may assist in the effective execution of the request.
3. The requesting authority shall be notified in a reasonable time of any circumstance hampering the execution of the request or causing considerable delay in its execution.
4. If the execution of the request does not fall within the jurisdiction of the requested authority, it shall in a reasonable time notify the requesting authority and forward the request to the competent authority.
5. The requested authority may request such further information as it deems necessary to duly execute the request.
6. The requested authority shall, at its earliest convenience, inform the requesting authority about the results of the execution of the request.
7. The request may also be made through the usual Interpol channels and these requests will be executed in accordance to Interpol rules and regulations.

Article 5

Refusal of assistance

1. The request for assistance may be refused wholly or partly if the competent authority of the Party concerned holds that its execution may jeopardize the sovereignty, internal security, public order or other essential interests of its State or that it is in conflict with its domestic legislation or international obligations.
2. The requested competent authority may - before taking a decision to refuse the assistance requested - consult with the requesting authority in order to



establish whether the assistance may be granted on conditions other than those contained in the original request. If the requesting authority agrees to receive assistance under the suggested conditions the requested authority shall comply with these conditions.

3. The grounded decision on the total or partial refusal to execute a request for assistance shall be notified in writing to the requesting authority.

Article 6

Spontaneous assistance

The competent Authorities of the Parties may spontaneously provide each other with information if there are grounds to believe that such information is relevant to prevent or suppress criminally prosecutable acts. In such case, the purposes for which the data is transmitted shall be specified by the transmitting party.

Article 7

Protection of witnesses

1. The competent Authorities of the Parties shall cooperate, in conformity with their national legislation, to protect witnesses and their family members, (hereinafter referred to as "persons to be protected"). Cooperation shall include in particular the exchange of information necessary for the protection of persons as well as for their reception and assistance.
2. The manner of cooperation concerning the reception of the persons to be protected shall be regulated on a case by case basis by an ad hoc arrangement between the competent Authorities of the Parties.
3. The persons to be protected who are admitted to the protection programme of the requesting Party shall not be admitted to the protection programme of the requested Party. In the framework of the cooperation concerning the protection of said persons the law of the requested Party shall apply.
4. The requesting Party shall bear the costs of sustenance of the persons to be protected as well as the costs of any other measure requested by the requesting Party. The costs for the personnel employed in the protection activities shall be borne by the requested Party. The provisions under this subparagraph shall be in accordance with an ad hoc arrangement between the competent Authorities of the Parties.



5. The requested Party may cease cooperation if serious reasons justify it, after notifying the requesting Party in a reasonable time and in writing. In this case the requesting Party shall take the persons to be protected back in protective custody.
6. The termination of this Agreement shall not affect the validity of the admission of persons to be protected in both Parties which occurred prior to the termination of this Agreement.

Article 8
Data protection

1. Under this Agreement, "personal data" shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person, also indirectly through reference to any other information, including a personal identification number.
2. Each Party shall guarantee a level of protection of the personal data acquired in conformity with this Agreement consistent with that ensured by the other Party and shall adopt the necessary technical measures to safeguard personal data from accidental or illegal destruction, loss, accidental disclosure or modification, unauthorized access or from any type of non-authorized processing. In particular, the Parties shall adopt adequate measures to guarantee that access to personal data is allowed only to authorized persons.
3. The Parties shall commit themselves to guaranteeing that personal data and other sensitive information transmitted in the framework of this Agreement are used only for the purposes for which they were sent, or if transmitted on request for assistance, such information shall be used only for the purposes that were mentioned in the request, and in conformity with the conditions established by the Party providing them.
4. Personal data shall be transmitted under this Agreement solely for purposes which are under police authority and that were mentioned in article 3(a), or for purposes regarding witness protection.
5. Personal data and other sensitive information exchanged between the Parties shall be protected by virtue of the same standards applied to national data, in compliance with the domestic legislation of the Parties.
6. The Party transmitting the data shall guarantee that they are correct, complete and updated, as well as adequate and relevant to the purpose for which they have been transmitted.
7. The information and documents supplied by a competent authority under this Agreement shall not be used for purposes other than those for which they



were requested and supplied, unless previously explicitly authorized in writing by the competent Authority that supplied them.

8. Personal data that was transmitted under this Agreement shall not be transmitted onward to third bodies or states.
9. Upon request of the transmitting Party the receiving Party shall rectify, block or delete the data received under this Agreement that are incorrect or incomplete, or if their collection or further processing contravene this Agreement or the rules applicable to the transmitting Party.
10. Where a Party becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data.
11. Each Party shall notify the other Party if it becomes aware that data it has transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt. If it is confirmed that the data transmitted are inaccurate or unreliable each Party shall adopt the necessary measures to correct the information.

Article 9

Working group

1. The Parties shall set up a Joint Working Group (hereinafter referred to as "JWG") which, inter alia shall:
 - assess the status of implementation of this Agreement;
 - discuss future sectors and phases of cooperation;
 - develop and approve cooperation programmes;
 - agree on exchanges of delegations;
 - monitor the execution of the provisions of this Agreement.
2. Based on what agreed between the Parties, the JWG may set up provisional or permanent sub-committees to deal with the various aspects of cooperation.
3. The JWG shall meet periodically, in Rome and Jerusalem alternately, based on what agreed between the Parties.

Article 10

Secondment of security experts

The competent Authorities of the Parties may agree to second, for a limited period, security experts with liaison functions for the purpose of promoting and



speeding up cooperation, in particular with reference to information exchange and execution of assistance requests.

Article 11

Implementation of the Agreement

1. For the purpose of implementing this Agreement the competent Authorities may, in compliance with their tasks, conclude execution arrangements to define administrative and technical aspects.
2. The competent Authorities may designate, by subsequent communications, contact points for the purpose of practically implementing this Agreement.

Article 12

Costs

1. The ordinary expenses relating to the processing of a request under Articles 4 and 6 of this Agreement shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon in writing by the Parties. Should the request include considerable or extraordinary expenses, the competent Authorities shall consult in order to establish the terms and conditions under which the request shall be processed and the way in which expenses shall be borne.
2. Unless otherwise agreed, the costs of meetings shall be borne by the receiving Party, whereas travel and accommodation costs of delegates by the sending Party.

Article 13

Language

For the purpose of the cooperation under this Agreement the competent Authorities of the Parties shall use the *English language*.

Article 14

Settlement of disputes

1. In case of dispute arising from the interpretation of this Agreement or the execution of its provisions the competent Authorities of the Parties shall make



any reasonable effort to reach an amicable settlement through the JWG or, in case of failure to achieve a settlement, through diplomatic channels.

2. During the settlement of the dispute both Parties shall continue to fulfil their commitments under this Agreement.

Article 15

Duration, entry into force, amendment, termination and suspension

1. This Agreement shall last for an indefinite period of time.
2. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month after the date of receipt, through diplomatic channels, of the second note by which the Parties shall notify their compliance with their internal procedures for the entry into force of the Agreement.
3. The Agreement may be amended by mutual consent of the Parties in writing and through the diplomatic channels. Such amendments shall come into force in accordance with the procedure laid down in paragraph 2 of this article.
4. The Agreement may be terminated in writing through diplomatic channels by each Party at any moment. The termination shall have effect three months after the date of receipt of its notification.
5. Each Party may provisionally suspend - wholly or partially - the implementation of this Agreement if this measure is necessary to guarantee the security of the State and public order or the safety and health of its citizens. The Parties shall timely notify through diplomatic channels the adoption or revocation of said measure. The suspension of the implementation of this Agreement and the relevant revocation shall become effective fifteen days after the date of receipt of the notification.
6. Following its entry into force this Agreement shall replace the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel on Cooperation in the Fight against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Terrorism and other Serious Crimes, signed on 10 February 2005 in Jerusalem.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement in two originals, each in the Italian, English and Hebrew languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretation the English text shall prevail.



DONE IN *Rome*....on the day...*2*... of the month...*December*...in the
 year...*2013* which corresponds to the day...*29*... of the month...*Cheshvan*... in the year
 5774...of the Hebrew calendar.

FOR THE GOVERNMENT OF
 THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
 THE STATE OF ISRAEL

THE MINISTER
 OF THE INTERIOR

THE MINISTER OF
 PUBLIC SECURITY

ANGELINO ALFANO

YITZHAK AHARONOVITZ





17PDL0048030